


	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEON BATTISTA ALBERTI” Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554 Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285 sito web: http://www.lbalberti.it/ e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Circolare n° 246	Protocollo n° /C 0	Abano Terme, 03 febbraio 2011
------------------	--------------------	-------------------------------

Ai Genitori

OGGETTO : Certificazioni di *Disturbi specifici di apprendimento scolastico*

Il riconoscimento della presenza di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) scolastico oggetto di disciplina normativa con la legge 8 ottobre 2010, n.170 (un esempio fra i più frequenti è la dislessia) non ha nulla a che fare con le certificazioni di handicap, rilasciate ai sensi della legge 104/94, e quindi oggetto di apposita, distinta disciplina normativa.

IL DSA dunque non è un handicap, ma una situazione della quale l'istituzione scolastica deve prendere atto e di fronte alla quale deve assumere le dovute contromisure didattiche e nella valutazione.

Nessun alunno portatore di DSA verrà discriminato e il diploma finale sarà esattamente equivalente a quello dei suoi compagni.

Solo in presenza di certificazione di DSA però il Consiglio di Classe prima, la Commissione degli Esami di Stato poi possono assumere le necessarie cautele per non incorrere in errori di valutazione di fronte a questi studenti.

A chi volesse ottenere la certificazione (che è un atto interno alla scuola, soggetto al segreto d'ufficio, tanto più stringente trattandosi di materia sensibile) trasferiamo le indicazioni che ci giungono dalla Direzione Regionale del Veneto:

Al riguardo si fa notare che l'art.3 della legge 170/10 prevede che la certificazione di DSA, vada rilasciata, prioritariamente, *“nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale”* e, secondariamente, *“da specialisti o strutture accreditate”*, rimandando a decreti interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l'attuazione (art.7).

Tali decreti attuativi sono ancora in attesa di emanazione e, d'altro canto, la Regione Veneto (cui compete l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale nel territorio) non ha accreditato sinora soggetti esterni privati, tali da renderli idonei a rilasciare detta certificazione.

Pertanto, in attesa di eventuali, nuove direttive, le sole certificazioni validamente rilasciate, che le famiglie presenteranno agli istituti scolastici per l'adozione delle misure didattiche previste dalla citata legge, sono esclusivamente quelle rilasciate dai preposti Servizi e strutture specialistiche distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele MOSCARDI